

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3746 del 05/07/2024
Oggetto	CONCESSIONE IN SOTTENSIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE AD USO IDROELETTRICO E OCCUPAZIONE DI AREE DEL DEMANIO IDRICO DEL FIUME PANARO, IN LOCALITA' CASELLA NEL COMUNE DI VIGNOLA (MO), DITTA: 3 HYDRO S.R.L. - PRATICA: MO22A0031
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3901 del 05/07/2024
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno cinque LUGLIO 2024 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 959/1953 (Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, riguardanti l'economia montana); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche); la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156 e l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 925/1980 (Nuove norme relative ai sovracani in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51; la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), in particolare il Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51; la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città

- metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti); la l.r. 17/2023 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità 2024) in particolare gli artt. 3 e 5;
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
 - la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
 - il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);
 - la Variante di Coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione 5 dicembre 2016, n. 2112;
 - le delibere di Giunta Regionale in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2242/2005, 1274/2005, 1994/2006, 895/2007, 913/2009, 469/2011, 1622/2011, 173/2014, 2326/2008, 65/2015, 1622/2015, 1717/2021 e 1622/2015; le d.G.R. nn. sulla durata delle concessioni n. 787/2014 e 2102/2013;
 - la d.G.R. n. 1793/2008 (Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico);
 - la Delibera dell'Assemblea regionale del 26 luglio 2011 n. 51 (Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica);
 - la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
 - la d.G.R. 1195/2016;

- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell’assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO:

- della domanda registrata al prot. PG/2022/0069036 del 27/04/2022 con cui 3 Hydro S.r.l., c.f. 02472490222, ha richiesto la concessione di derivazione di acque superficiali in sottensione all’impianto “Vignola 2”, oggetto della concessione codice MO07A0130, ai sensi del r.r. 41/2001 in Comune di Vignola (MO) loc. Casella, per la realizzazione dell’impianto denominato “Vignola 2-II° salto” con destinazione ad uso idroelettrico, per una portata media di esercizio pari a l/s 6.010, una portata massima pari a l/s 15.000 ed una potenza nominale di 283 kW (codice pratica MO22A0031);
- che con la medesima domanda è stata richiesta l’occupazione permanente di aree del demanio idrico, individuate al fg. 15 fronte mapp.li 29 e 30 e di seguito dettagliate:
 - 822,90 mq di area occupata dall’impianto che comprende tutte le apparecchiature, i manufatti, la superficie di scarico delle acque, il canale di by pass incluso il piano a gradoni di scorrimento dell’acqua;
 - 38,92 mq di area occupata con la cabina di consegna;
 - 15 mq di area con la nuova strada bianca d’accesso;
- con la medesima domanda è stata richiesta l’occupazione temporanea ad uso cantierizzazione di aree del demanio idrico, individuate al fg. 15 fronte mapp.li 29 e 30, per complessivi 2.020 mq;
- con domanda acquisita al PG/2024/0069358 del 15/04/2024 Inrete Distribuzione Energia S.p.a., c.f. 03479071205, ha richiesto la concessione per l’occupazione demaniale dell’elettrodotto di connessione all’impianto idroelettrico;
- che con det. num. 19496 del 14/10/2022 la Regione Emilia-Romagna ha determinato di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “Vignola 2 - II° salto”;

DATO ATTO:

- che il procedimento è stato esperito all'interno del Procedimento Unico per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (art. 12 del d.lgs. 387/2003), avviato in data 23/11/2023;
- dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 340 del 06/12/2023 senza che nei termini previsti siano state presentate domande concorrenti o siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;
- che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso idroelettrico;
- che la destinazione d'uso dell'area demaniale è qualificabile, per la definizione del canone, come uso edificio della centrale, viti idrauliche e scarico;

DATO INOLTRE ATTO che la domanda di concessione per l'occupazione con l'elettrodotto di connessione dell'impianto presentata da Inrete Distribuzione Energia S.p.a. è stata valutata all'interno del PAUR e che la relativa concessione (codice pratica DG24T0087) è rilasciata sulla base dell'Accordo Sostitutivo di concessione vigente tra Regione Emilia-Romagna e Hera S.p.a. (prot. PG/2012/0289656 del 10/12/2012);

CONSIDERATO che la risorsa idrica, in quanto in sottensione ai quantitativi già concessi all'impianto idroelettrico "Vignola 2" non genera alcun altro impatto rispetto a quanto già valutato per la concessione pratica MO07A0130, limitandosi a riutilizzare le acque in scarico dell'impianto esistente e lasciando quindi inalterate le condizioni ecologico ambientali del tratto di fiume Panaro interessato dalla derivazione;

PRESO ATTO dell'accordo di sottensione stipulato in data 11/04/2024 tra 3 Hydro S.r.l. e Idroelettrica Nord Italia S.r.l., c.f. 03722630989 titolare della concessione codice pratica MO07A0130 (acquisito al PG/2024/0069358 del 15/04/2024);

DATO ATTO

- che in data 23/11/2023 è stata inoltrata da ARPAE SAC di Modena la richiesta per l'acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;

- che decorso il termine di 30 giorni dalla richiesta, sono state acquisite da ARPAE SAC al PG/2024/8474 del 08/05/2024 le autocertificazioni di cui all'art. 89 del D. Lgs. 159/2011 da parte dei soggetti titolari di cariche della società 3 Hydro Srl, di cui all'art. 85 del medesimo decreto;

DATO ATTO:

- che con nota PG/2023/0200360 del 24/11/2023, ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Modena ha indetto la Conferenza di Servizi riferita al procedimento unico energetico, di cui all'art.12, d.lgs. 387/2003, conclusasi con la seduta del 01/07/2024;
- che in esito alla Conferenza risulta acquisito, al fine del rilascio della presente concessione, il parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Settore sicurezza territoriale e protezione civile Emilia - Ufficio territoriale Modena (acquisito al prot. PG/2024/0120495 del 01/07/2024) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;
- che in esito alla Conferenza si considera acquisito ai sensi dell'art. 14, ter, c. 7, l. 241/1990, il parere della Provincia di Modena, che risulta non aver partecipato alle relative sedute;

CONSIDERATO che le derivazioni di acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale (DMV), definito sulla base dell'allegato D della d.G.R. 2067/2015 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE), calcolato secondo la Direttiva Derivazioni (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017) e la D.D.E. 4/2017, ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145, d. lgs. 152/2006, dell'art. 48 del RR 41/2001 e dell'art 57 del Piano Regionale di Tutela delle Acque;

RITENUTO CHE il deflusso minimo vitale (DMV) pari 2.390 l/s debba essere garantito all'opera di presa della concessione n. pratica MO07A0130;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente;
- ha costituito in data 03/07/2024 un deposito cauzionale pari a 7.253,49 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione in sottensione cod. pratica MO22A0031;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a 3 Hydro S.r.l., c.f. 02472490222, la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale (in sottensione alla concessione codice pratica MO07A0130) con occupazione di aree demaniali, cod. pratica MO22A0031, come di seguito descritta:
 - prelievo da esercitarsi in sponda sinistra del Fiume Panaro, in sottensione dalla bocca di scarico del canale della centrale esistente (codice pratica MO07A0130);
 - ubicazione del prelievo: comune di Vignola (MO), loc. Casella, su area appartenente al demanio idrico, fg. 15, fronte mapp. n 29, coordinate UTM RER x: 661449; y: 928078;
 - l'impianto consiste in una coclea idraulica installata sull'attuale canale di scarico della centrale "Vignola 2" (codice pratica MO07A0130), su terreno demaniale catastalmente distinto al fg. 15 fronte mapp.li 29 e 30. L'acqua turbinata viene scaricata a pelo libero a valle della coclea, alle coordinate UTM-RER x: 661458 y: 928086;
 - destinazione della risorsa ad uso idroelettrico;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 15.000; portata media pari a l/s 6.010;
 - salto idraulico pari a 4,80 metri;
 - l'impianto si configura come impianto in sottensione;
 - potenza nominale di concessione pari a kW 283;
 - produzione di energia attesa pari a kW/h 2.479.080 su base annua;
 - le aree demaniali occupate permanentemente con le opere funzionali all'impianto sono individuate al fg. 15 fronte mapp.li 29 e 30 e di seguito dettagliate:
 - 822,90 mq con l'area occupata dall'impianto che comprende tutte le apparecchiature, i manufatti, la superficie di scarico delle acque, il canale di by pass incluso il piano a gradoni di scorrimento dell'acqua;
 - 38,92 mq con la cabina di consegna;
 - 15 mq con la nuova strada bianca d'accesso;
 - le aree demaniali occupate temporaneamente per la cantierizzazione sono individuate al fg. 15 fronte mapp.li 29 e 30, per un totale di 2.020 mq;

2. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2036, allineandola alla scadenza della concessione dell'impianto "Vignola 2" (codice pratica MO07A0130) in quanto impianto in sottensione;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 05/07/2024, registrato al prot. PG/2024/0123940;
4. di dare atto che la concessione richiesta da Inrete Distribuzione Energia S.p.a. riferita all'occupazione demaniale dell'elettrodotto di connessione all'impianto idroelettrico (codice pratica DG24T0087) è rilasciata sulla base dell'Accordo Sostitutivo di concessione vigente tra Regione Emilia-Romagna e Hera S.p.a.;
5. di dare atto che l'importo del canone previsto per l'anno 2024 è pari a 7.253,49 euro, di cui 4.739,49 euro per la risorsa idrica e 2.514,00 euro per l'occupazione permanente delle aree demaniali;
6. di dare atto che l'importo dovuto per le occupazioni temporanee di cantiere (fino alla comunicazione di fine lavori) è pari a 484,80 euro annui;
7. di dare atto che è stata corrisposta la somma di 3869,14 euro, calcolata per n. 6 mesi, quantificata dal rilascio dell'atto alla fine dell'anno in corso;
8. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 7.253,49 euro;
9. di dare atto che ai sensi dell'art. 53, R.D. 1775/1933 e delle leggi 959/1953 e 925/1980, il concessionario, a ristoro dei danni di varia natura indotti dall'esercizio idroelettrico, è soggetto anche al pagamento, con la stessa decorrenza fissata per il canone demaniale, dei sovracani a favore dei Comuni Rivieraschi di Vignola (MO) e Savignano sul Panaro (MO) e della Provincia di Modena;
10. di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67;
11. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;

12. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
13. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
14. di dare atto che il concessionario è tenuto alla registrazione fiscale del presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, risultando l'imposta di registro superiore ad euro 200,00, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986, stabilendo che il concessionario inoltri a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
15. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
16. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss. r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali e di occupazione di area demaniale rilasciata a 3 Hydro S.r.l., c.f. 02472490222 (cod. pratica MO22A0031).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE

1. Il prelievo è esercitato in sponda sinistra del Fiume Panaro, in sottensione dalla bocca di scarico del canale della centrale esistente (codice pratica MO07A0130) senza derivazione diretta dal Fiume Panaro;
2. L'opera di presa è sita in comune di Vignola (MO), loc. Casella, su area appartenente al demanio idrico identificata al, fg. 15, fronte mapp. n 29, coordinate UTM RER x: 661449; y: 928078.
3. L'impianto consiste in una coclea idraulica installata sull'attuale canale di scarico della centrale "Vignola 2" (codice pratica MO07A0130), su terreno demaniale catastalmente distinto al fg. 15 fronte mapp.li 29 e 30. L'acqua turbinata viene scaricata a pelo libero a valle della coclea, alle coordinate UTM-RER x: 661458 y: 928086;

ARTICOLO 2 - CARATTERISTICHE E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO E DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso idroelettrico, in ragione di una potenza nominale media annua concessa di 283 kW per un salto nominale di m. 4,80;
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito nella misura media uguale a 6.010 l/s e nella misura massima di 15.000 l/s.
3. Le aree demaniali occupate permanentemente con le opere funzionali all'impianto sono individuate al fg. 15 fronte mapp.li 29 e 30 e di seguito dettagliate: 822,90 mq con l'area occupata dall'impianto che comprende tutte le apparecchiature, i manufatti, la superficie di scarico delle acque, il canale di by pass incluso il piano a gradoni di scorrimento dell'acqua; 38,92 mq con la cabina di consegna; 15 mq con la nuova strada bianca d'accesso;
4. Le aree demaniali occupate temporaneamente per la cantierizzazione sono individuate al fg. 15 fronte mapp.li 29 e 30, per un totale di 2.020 mq.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, risultante dalla somma del canone determinato per l'uso della risorsa idrica, di quello determinato per l'occupazione permanente delle aree demaniali e, per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori, di quello determinato per l'occupazione temporanea di cantiere.
2. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - SOVRACANONI

Alla concessione di cui al presente disciplinare si applicano le disposizioni di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 22 dicembre 1980, n. 925 relative ai sovracanoni per concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice. Il concessionario è tenuto pertanto a corrispondere, in favore di tutti gli Enti aventi diritto i relativi sovracanoni annui, nella misura fissata dal Ministero competente con apposito decreto.

ARTICOLO 5 - DEPOSITO CAUZIONALE/FIDEIUSSIONE

1. Il deposito cauzionale costituito, pari a 7.253,49 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 6 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2036.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione per la verifica degli adempimenti connessi al rapporto concessorio e di quelli connessi alla cessazione dello stesso..
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7 - TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE E MESSA IN ESERCIZIO DELLA DERIVAZIONE

1. I lavori devono essere iniziati entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione. Entro tale termine il concessionario è tenuto a trasmettere ad ARPAE - DT Servizio Gestione Demanio Idrico (dirgen@cert.arpa.emr.it) e ad ARSTPC Modena (stpc.modena@postacert.regione.emilia-romagna.it) la comunicazione di avvio lavori ed il progetto esecutivo delle opere di derivazione e degli impianti da essa asserviti.
2. I lavori dovranno essere ultimati entro 48 mesi dalla data del provvedimento di concessione.
3. Della ultimazione dei lavori dovrà essere data preventiva comunicazione ad ARPAE - DT Servizio Gestione Demanio Idrico e ad ARSTPC Modena.
4. Il concessionario può richiedere all'amministrazione concedente, motivandole opportunamente, eventuali specifiche proroghe ai termini sopraindicati, fermo restando che il canone è in ogni caso dovuto con decorrenza dalla data di efficacia del provvedimento di concessione.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

1. **Trasmissione dati di produzione di energia** – Considerato che l'impianto è sotteso alla concessione idroelettrica "Vignola 2" senza prelievi diretti dal Fiume Panaro, si prescrive al concessionario di trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno ad ARPAE DT - Servizio Gestione Demanio Idrico, i dati annuali di produzione elettrica (su base mensile), compresi della

conversione in portate derivate sulla base del valore di efficienza della turbina, che saranno utilizzati per il controllo dell'effettiva portata media derivata. Tali misurazioni potranno eventualmente determinare una revisione, anche prima della scadenza del presente atto, della potenza nominale concessa nel caso in cui la serie storica evidenzia una produzione media annuale maggiore del valore rilasciato in concessione. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.
3. **Accesso ai luoghi** Il concessionario ha l'obbligo di consentire all'Autorità competente l'accesso all'area demaniale in cui avviene il prelievo di risorsa idrica, al fine di effettuare le attività di controllo.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alle opere di prelievo e alla destinazione d'uso dell'acqua, nonché alla destinazione d'uso e all'estensione dell'area concessa, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare e ad occupare l'area concessa.
6. **Spese** - Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti la concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.
7. **Verifica idoneità risorsa** - Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.

8. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a rispettare le condizioni ambientali prescritte nel provvedimento di Screening della Regione Emilia-Romagna det. nr. 19496 del 14/10/2022.
2. Il concessionario è tenuto a rispettare tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica (AU) che sarà rilasciata da ARPAE-SAC di Modena.
3. Si fanno proprie le seguenti prescrizioni dettate da ARSTPC Modena (prot. PG/2024/0120495 del 01/07/2024) e di seguito testualmente riportate:
 - *almeno 30 giorni prima dell'inizio previsto dei lavori dovrà essere trasmesso allo scrivente Ufficio il progetto esecutivo delle opere, che definisca in maniera esaustiva e puntuale le opere e le lavorazioni previste in alveo e sulla sponda del fiume Panaro, comprensivo almeno di cronoprogramma dei lavori ed elaborato descrittivo delle diverse fasi esecutive di cantierizzazione dei lavori in alveo, con riferimento anche ad eventuali approntamenti previsti quali: guadi, piste, ture e deviazioni del flusso della corrente, con indicazione delle relative tempistiche;*
 - *prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori che prevedono l'accesso in alveo, dovrà essere concordato un sopralluogo congiunto con tecnici dello scrivente Ufficio al fine di definire in dettaglio le modalità esecutive di suddetti interventi, anche in relazione alle condizioni idrogeologiche del corso d'acqua al momento della realizzazione dei lavori;*
 - *in considerazione del fatto che il funzionamento idraulico dell'ultima vasca di dissipazione della briglia Caselle è caratterizzato da fenomeni di rigurgito che si verificano in numerose condizioni idrologiche, si chiede di evitare l'inserimento di talee nella porzione terminale destra del canale di scarico onde evitare situazioni di intasamento o interferenze conseguenti al trasporto solido in alveo;*
 - *dovrà essere comunicata la data di inizio lavori allo scrivente UT (preferibilmente a mezzo pec: stpc.modena@postacert.regione.emilia-romagna.it) almeno 8 giorni prima dell'inizio*

degli stessi, per i necessari controlli di istituto, ferma restando la piena e totale responsabilità del Richiedente per quanto attiene alle modalità esecutive dei lavori;

- *qualora si preveda che dall'esecuzione dei lavori possano derivare turbative all'habitat naturale, la data dell'inizio dei lavori in alveo dovrà inoltre essere comunicata alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Modena, per gli adempimenti di competenza, come previsto dalla L.R. n. 11/2012 e s.m.i.;*
- *dovrà essere garantito il regolare deflusso delle acque anche in caso di piene improvvise, adottando tutti gli accorgimenti necessari onde evitare danni a cose e/o persone. I lavori dovranno avere la durata per il tempo strettamente necessario, curando che sia ridotto al minimo l'ostacolo alla regolare sezione di deflusso e provvedendo all'immediato allontanamento dei materiali eventualmente depositatisi in alveo a seguito dei lavori; si dovrà inoltre provvedere alla rimozione del materiale trasportato dalla corrente, quali ramaglie, tronchi d'albero ed altro materiale di varia natura che può ostacolare il regolare deflusso delle acque in prossimità dell'area oggetto di intervento;*
- *per l'accesso alla zona di intervento dovranno essere utilizzate prioritariamente le strade e piste esistenti; qualora necessarie, la formazione di ulteriori piste di cantiere interferenti con il corso d'acqua dovrà essere limitata alla sola area di intervento e le stesse dovranno essere rimosse al termine dei lavori con ripristino dell'area di cantiere a carico del Richiedente, che dovrà impedire l'utilizzo delle piste stesse alle persone non autorizzate al fine di evitare rischi per l'incolumità pubblica, ponendo in opera adeguati impedimenti agli accessi ed opportune segnalazioni di divieti e di pericolo;*
- *in considerazione anche della vicinanza al limitrofo Percorso Natura Panaro, l'area di intervento dovrà essere adeguatamente custodita per il periodo della durata dei lavori e dovranno essere adottate tutte le misure necessarie al fine di evitare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità; in particolare il Richiedente dovrà impedire l'accesso alle persone non autorizzate, ponendo in opera adeguati impedimenti agli accessi ed opportune segnalazioni di divieti e di pericolo;*

- *per quanto riguarda la sicurezza in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua, dovranno essere predisposti a carico del Richiedente tutti gli accorgimenti necessari affinché i lavori possano svolgersi senza pericolo alcuno per persone e cose;*
- *durante l'esecuzione dei lavori, il Richiedente e l'impresa esecutrice sono tenuti ad informarsi e a monitorare le eventuali situazioni di criticità e relative evoluzioni consultando le allerte meteo, gli scenari di riferimento, i livelli idrometrici e pluviometrici sul sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>, e a vigilare l'area di cantiere anche in considerazione delle lavorazioni in corso, adottando di conseguenza tutti gli accorgimenti necessari ad evitare situazioni di pericolo;*
- *qualora si dovessero manifestare fenomeni erosivi e/o franamenti dell'alveo del fiume Panaro per cause da imputarsi all'intervento di cui trattasi, l'onere e le spese per il ripristino saranno totalmente a carico del Richiedente;*
- *il Richiedente è responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone e/o alla proprietà pubblica e/o privata a seguito dei lavori predetti, ed è tenuto ad effettuare le eventuali riparazioni e/o risarcimenti mantenendo sollevata l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile da ogni vertenza;*
- *lo scrivente Ufficio non è responsabile per i danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo nonché danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;*
- *per l'esecuzione dei lavori è ammessa la movimentazione di materiali litoidi all'interno delle aree demaniali di pertinenza del corso d'acqua interferente ed è fatto divieto assoluto di asportazione all'esterno delle aree demaniali stesse; a lavori ultimati, le aree di eventuale prelievo del materiale litoide dovranno essere adeguatamente ripristinate, sia dal punto di vista planimetrico che altimetrico, raccordandole con i terreni circostanti e garantendo l'officiosità idraulica dei tratti interessati;*
- *i lavori previsti non dovranno in alcun modo essere motivo di inquinamento di suolo e acque; è quindi necessario che i materiali derivanti dalle lavorazioni ed eventuali demolizioni, siano*

rimossi ed adeguatamente gestiti secondo le norme ambientali vigenti evitando accumuli, anche temporanei, in alveo;

- *a lavori ultimati dovrà essere perfettamente ripristinata l'efficienza idraulica del fiume Panaro nel tratto interessato dall'intervento;*
- *lo scrivente Ufficio potrà sorvegliare lo svolgimento dei lavori e prescrivere, in ogni momento, le misure tecniche e le modalità esecutive che riterrà opportune per la miglior tutela del buon regime idraulico e della sicurezza del corso d'acqua interessato dall'intervento;*
- *entro 30 giorni dal termine dei lavori, dovrà essere comunicata allo scrivente Ufficio l'ultimazione degli stessi con attestazione dell'esecuzione dei lavori in conformità agli elaborati consegnati e/o comunicazione delle eventuali varianti non sostanziali (preferibilmente a mezzo pec: stpc.modena@postacert.regione.emilia-romagna.it);*
- *il Richiedente è obbligato a provvedere alla regolare sistemazione e manutenzione della sponda del fiume Panaro in prossimità dell'impianto in oggetto, adottando tutti gli accorgimenti e le misure necessarie al fine di garantire adeguata protezione della stessa da fenomeni erosivi o cedimenti;*
- *qualora si dovessero manifestare fenomeni erosivi, cedimenti spondali e/o franamenti nell'alveo del fiume Panaro per cause da imputarsi all'uso e alla derivazione di cui trattasi, l'onere e le spese per il ripristino saranno totalmente a carico del Richiedente;*
- *il Richiedente è responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone e/o alla proprietà pubblica e/o privata in relazione all'utilizzo dell'area demaniale concessa e alla derivazione concessa, ed è tenuto ad effettuare le eventuali riparazioni e/o risarcimenti mantenendo sollevata l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile da ogni vertenza;*
- *il Richiedente è responsabile in ogni momento dello stato delle opere e delle attrezzature connesse alla derivazione nonché della loro manutenzione e sicurezza, affinché risultino innocue ai terzi;*

- *l'utilizzo delle aree concesse e la derivazione di cui trattasi non dovranno in alcun modo essere motivo di inquinamento di suolo e acque;*
- *le aree demaniali e pertinenze del fiume Panaro in prossimità delle opere oggetto del presente procedimento, dovranno essere mantenute in condizioni di decoro, pulite e libere da qualsiasi tipo di materiale, anche funzionale alla derivazione e relativi interventi di manutenzione, che possa essere trascinato da eventuali piene e creare ostacolo al regolare deflusso delle acque;*
- *a seguito di ogni evento di piena il Richiedente dovrà visionare l'impianto e il tratto di corso d'acqua interessato dalle opere di cui al presente procedimento, verificando che non ci siano state modifiche o deterioramenti che possano creare pericolo ed ostacolare il regolare deflusso delle acque;*
- *in fase di esercizio dell'impianto, il Richiedente è tenuto ad informarsi e a monitorare le eventuali situazioni di criticità e relative evoluzioni consultando le allerte meteo, gli scenari di riferimento e i livelli idrometrici e pluviometrici sul sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>, adottando di conseguenza tutti gli accorgimenti necessari ad evitare situazioni di pericolo, sia durante l'esecuzione di interventi di manutenzione che in condizioni di gestione ordinaria dell'impianto;*
- *il Richiedente è tenuto ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di cui trattasi, al fine di garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua ed il mantenimento delle stesse in condizione di efficienza, ed è obbligato ad apportare alle aree ed alle opere concesse a proprie spese, quelle modifiche o variazioni che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela di interessi pubblici e di diritti privati entro il termine che quest'ultima potrà prevedere;*
- *sono consentiti i lavori di manutenzione ordinaria dell'impianto e delle opere connesse, previa comunicazione allo scrivente Ufficio di ogni accesso in alveo, specificandone le modalità di intervento, i mezzi utilizzati e la durata, almeno 8 giorni prima della data prevista (preferibilmente a mezzo pec: stpc.modena@postacert.regione.emilia-romagna.it); rientrano nell'ambito di tali manutenzioni anche gli eventuali interventi di movimentazione del materiale litoide per ripristinare la funzionalità dello scarico o di altre opere accessorie, per i*

quali non sarà necessario richiedere autorizzazione espressa ma solo inviare la comunicazione preventiva di cui sopra;

- *le suddette attività di movimentazione di materiale litoide, che dovranno comunque essere ridotte al minimo, dovranno essere svolte evitando alterazioni morfologiche del corso d'acqua quali ad esempio accumuli, anche temporanei, al fine di non creare ostacoli al regolare deflusso della piena ed evitare il formarsi di canali non naturali in alveo; al fine di garantire il trasporto verso valle del materiale fluitato nel corso d'acqua, l'inerte eventualmente recuperato dalle operazioni di pulizia delle varie opere afferenti all'impianto idroelettrico dovrà essere rilasciato a valle anche attraverso l'utilizzo di mezzi meccanici; rimane in ogni caso sempre vietata l'asportazione di materiale litoide dalle pertinenze demaniali del corso d'acqua; lo scrivente Ufficio si riserva di impartire in fase esecutiva eventuali prescrizioni in relazione alle condizioni idro-morfologiche del fiume Panaro all'atto realizzativo degli interventi;*
- *è a carico del Richiedente la regolare manutenzione del tratto del fiume Panaro interessato dalle opere e relative occupazioni, ivi compresa la gestione della vegetazione ripariale e la rimozione di alberature pericolanti; il Richiedente è tenuto ad assicurare la corretta manutenzione dell'alveo per un congruo tratto a monte e a valle dei manufatti costituenti l'impianto idroelettrico, effettuando periodicamente l'eventuale taglio delle piante esistenti all'interno dell'alveo, la manutenzione della vegetazione ripariale e l'eventuale ricalibratura dello stesso in modo da favorire il regolare deflusso delle acque;*
- *nell'ambito degli interventi di manutenzione sopra prescritti, i materiali litoidi eventualmente accumulatisi non potranno essere asportati dall'alveo del corso d'acqua ma solamente ridistribuiti all'interno degli ambiti demaniali; qualsiasi altro materiale di risulta, invece, unitamente alle ramaglie o materiali derivanti da manutenzioni effettuate, dovrà essere rimosso dalle aree di proprietà demaniale e collocato/smaltito secondo la normativa vigente;*
- *nell'ambito degli interventi di manutenzione sopra prescritti, inoltre, per l'accesso alla zona di intervento dovranno essere utilizzate prioritariamente le strade e piste esistenti; qualora necessarie, la formazione di ulteriori piste di cantiere interferenti con il corso d'acqua dovrà*

essere limitata alla sola area di intervento, le stesse dovranno essere rimosse al termine dei lavori con ripristino dell'area di cantiere a carico del Richiedente, che dovrà impedire l'utilizzo della pista stessa alle persone non autorizzate al fine di evitare rischi per l'incolumità pubblica, ponendo in opera adeguati impedimenti agli accessi ed opportune segnalazioni di divieti e di pericolo;

- *per ogni altro intervento che non consiste nella manutenzione ordinaria e che interessa l'alveo, le sponde o le opere idrauliche, il Richiedente dovrà presentare regolare domanda di autorizzazione ai lavori con descrizione dell'intervento da eseguirsi ed ottenere specifico nulla osta;*
- *con cadenza almeno biennale, il Richiedente dovrà, in ogni caso, trasmettere allo scrivente Ufficio una comunicazione attestante la buona conservazione delle opere dando conto degli interventi di manutenzione effettuati;*
- *sono a carico del Richiedente l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendessero necessarie, in relazione al tratto del fiume Panaro interessato dall'impianto idroelettrico in oggetto, per garantire il buon regime delle acque e impartite in qualunque momento dallo scrivente Ufficio;*
- *i lavori nell'alveo e sulle sponde del fiume Panaro che avessero per oggetto la conservazione delle opere realizzate nonché la manutenzione delle sponde, anche per un congruo tratto a monte e a valle delle stesse, necessari anche a garantire l'accessibilità alle opere in qualsiasi momento e l'ispezionabilità delle stesse, debbono essere eseguiti e mantenuti a spese esclusive del Richiedente;*
- *gli oneri per eventuali adeguamenti alle opere concesse, che si rendano necessari al fine di permettere lavori di sistemazione idraulica (inalveamenti, risagomature spondali, rettifiche del profilo ecc.), sono ad esclusivo e totale carico del Richiedente;*
- *qualora si rendessero necessari interventi di sistemazione idraulica si fa obbligo al Richiedente di rendere disponibile l'area demaniale concessa ed eventualmente spostare a sua totale cura e onere le opere posate ad impedimento della realizzazione suddetta;*

- *per tutta la durata delle lavorazioni connesse agli interventi di manutenzione, sistemazione e/o messa in sicurezza idraulica di competenza dello scrivente Ufficio, in corso, programmati o comunque previsti nei tratti interessati dall'impianto idroelettrico in oggetto, il Richiedente è inoltre obbligato ad ottemperare a tutte le indicazioni e prescrizioni che saranno impartite dall'Ufficio ai fini di una ottimale ed efficiente conduzione ed esecuzione dei lavori; tali prescrizioni potranno riguardare, a titolo meramente esemplificativo: fermo programmato dell'impianto, supporto logistico anche in fase di accantieramento e disponibilità di aree e piste per l'accesso in alveo, pronto intervento in caso di necessità di ripristino della derivazione e della funzionalità della centrale.*
- *in caso di rinuncia alla concessione e comunque entro il termine di scadenza della concessione qualora il Richiedente non intenda procedere alla richiesta di rinnovo della stessa, dovranno essere preventivamente concordate con congruo anticipo con lo scrivente Ufficio le modalità di ripristino dello stato dei luoghi e le modalità esecutive di realizzazione degli interventi di dismissione previsti.*

ARTICOLO 10 - DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 11 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 12 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. La richiesta di cambio di titolarità, va presentata all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
2. La richiesta deve indicare gli estremi della concessione, i dati anagrafici del subentrante, le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
3. Il Servizio, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per la costituzione del deposito cauzionale. Tale deposito non va effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
4. L'autorità competente, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per il pagamento del deposito cauzionale intestato al nuovo concessionario. Tale deposito non va effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
4. Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti eventualmente insoluti.

ARTICOLO 13 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA

1. L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse

idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

2. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.
3. In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza.
4. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 14 - OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

ARTICOLO 15 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.
2. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare sull'area demaniale. La concessione non costituisce riconoscimento di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di edilizia, urbanistica e pianificazione territoriale.
3. Il prelievo di risorsa in misura superiore a quanto assentito, in violazione delle disposizioni di sospensione dei prelievi e il mancato rispetto delle prescrizioni del presente disciplinare si

configurano come illegittimi e comportano l'applicazione di sanzioni amministrative, oltre alla decadenza dal titolo nei casi previsti.

ARTICOLO 16 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.